


*Copia conforme  
all'originale*



Provincia di Sassari

SETTORE AMBIENTE-AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N° 128 DEL 22/10/2010

COMUNE DI VIDDALBA

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo  
Comune dal 12.10.2010 al 03.01.2011

Viddalba 12.04.2011



OGGETTO: IMPOSIZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO DI CUI ALL' ART.1 DEL R.D.L. N. 3267/1923 E ALL' ART. 1 DEL R.D. N. 1126/1926, ALLE AREE DELIMITATE DAL PAI COME INTERESSATE DAL PERICOLO DI FRANA COMUNE DI VIDDALBA.

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. n. 3267/23;

Visto il R.D. n. 1126/26;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.2004 e s.m. e i. che approva il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

Considerato che il comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI prevede che "l'organo competente della Regione Sardegna, estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30/12/1923 n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana";

Visto l'art. 61 comma 2 della L.R. n. 9/06, che conferisce alle Provincia le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico;

Visto lo Statuto Provinciale in vigore;

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08.04.2008 che attribuisce al Settore VIII, Ambiente-Agricoltura, le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/06 in materia di risorse idriche e difesa del suolo, con particolare riferimento all'art. 61 comma 3 della predetta L.R.;

Visti gli atti di vincolo elaborati dall'Organo tecnico, individuato nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e, nello specifico, il Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania, per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico, con nota NS Prot. n. 391 del 07.01.2010;

Vista la Deliberazione n. 37/15 del 30.07.2009 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto "Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI - Gestione delle aree a vincolo idrogeologico";

Vista la documentazione trasmessa dal competente ufficio del Comune di Viddalba, con la quale si attesta la pubblicazione presso l'albo pretorio per 90 giorni della Cartografia Catastale, della Relazione Generale, nonché dell'Elenco Catastale delle aree interessate dall'estensione del vincolo;

Considerato che il provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente di questo Settore;

Visto l'art. 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza, del T.U.EE.LL. n. 267/00;

#### DETERMINA

1. di imporre il vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 nelle aree delimitate da P.A.I. in agro del Comune di Viddalba ed individuate come aree a pericolosità elevata di frana. La rappresentazione e la descrizione di tali aree sono riportate nell'elaborato cartografico, nell'elenco catastale e nella relazione generale allegati alla presente determinazione;
2. di disporre le seguenti forme e modalità di utilizzazione delle aree summenzionate:  
ai sensi dell'art.9 comma 2 delle N.T.A. Del P.A.I. (aggiornato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 35 del 21/03/2008), nelle aree di pericolosità da frana soggette a vincolo idrogeologico:
  - a. è sempre negata l'esenzione totale o parziale del vincolo;
  - b. è vietato il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive, nelle aree di pericolosità da frana molto elevata ed elevata;
  - c. le prescrizioni di massima e di polizia forestale stabiliscono entro un anno dell'entrata in vigore del P.A.I. ulteriori limitazioni del pascolo sui terreni deteriorati allo scopo di permettere la ricostituzione della copertura erbosa;
  - d. i provvedimenti in materia di trasformazione colturale dimostrano espressamente l'assenza di riflessi negativi sulla stabilità dei suoli;
  - e. le utilizzazioni e le opere che possano distruggere o deteriorare la vegetazione o comportare modifiche all'assetto idrogeologico dei terreni, sempre che siano consentite dal P.A.I. , devono essere realizzate contestualmente ad opportune misure compensative;
  - f. l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è comunque subordinata alla conformità con le presenti norme.

3. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e della L.R. n. 9 del 12/06/06, sono soggette ad autorizzazione della Provincia le attività ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, riguardanti la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e la trasformazione di boschi in altre qualità di coltura, ferma restando l'osservanza di quanto riportato nelle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico" approvate con Decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23/08/2006;
1. di disporre che la presente determinazione con i relativi allegati sia inviata al Corpo Forestale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania che dispone il deposito e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Viddalba per 15 giorni, come previsto dall'art. 10 del R.D. 1126/26;
4. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro i termini di 60 gg dalla fine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima data;
1. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza, anche in formato cartaceo, all'UOA Segreteria Generale (Ufficio Delibere) e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, a: Signor Presidente, Settore V (Segreteria Commissioni), all'UOA Capo di Gabinetto (Ufficio Relazioni con il Pubblico), Direttore Generale, Assessore all'Ambiente, Assessore Affari Generali, disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Serv.V  
Resp.Dott.ssa F.Carla  
Dott. Agr.R.Demuro



IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Guido

